

PERMESSI e CONGEDI PARENTALI (art. 33 L. 104/92)

- solo per genitori, parenti o affini di un disabile grave (certificazione di gravità ex L. 104/92);
- solo per il lavoratore dipendente (pubblico o privato).
- principio del Referente Unico¹ (art. 24 L. 183/2010): i permessi/congedi non possono essere concessi a più di un lavoratore per l'assistenza alla medesima persona con disabilità. IL PRINCIPIO NON SI APPLICA AI GENITORI DELLA PERSONA CON DISABILITA'.

ETÀ DEL DISABILE	BENEFICIO	IN COSA CONSISTE
0-3 anni	prolungamento del periodo di astensione facoltativa dal lavoro (indennità riconosciuta pari al 30% della retribuzione)	Dopo il periodo di <i>astensione obbligatoria</i> spettante alla madre (5 mesi) e quello di <i>astensione facoltativa</i> spettante alla madre o al padre (10/11 mesi), è possibile <u>prolungare l'astensione facoltativa per un periodo massimo totale di 3 anni fino al compimento del 8° anno di età del bambino</u> . Il prolungamento non è concesso se il disabile è ricoverato a tempo pieno ² in istituto specializzato, salvo che in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.
	OPPURE	
	permesso giornaliero retribuito	la madre o in alternativa il padre, ha diritto a <u>2 ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del 3° anno di età del bambino</u> . I permessi non sono concessi se il disabile è ricoverato a tempo pieno ² in istituto specializzato.
		OPPURE
Tre giorni di permesso retribuito	IL GENITORE, PARENTE O AFFINE ³ ha diritto a <u>3 giorni di permesso retribuito al mese</u> . I permessi non sono concessi se il disabile è ricoverato a tempo pieno ² in istituto specializzato. <ul style="list-style-type: none"> - Se il familiare non è convivente, spetta solo se il richiedente assiste secondo criteri di sistematicità ed adeguatezza il disabile; - Se il familiare che fruisce dei permessi risiede ad una distanza maggiore di 150 KM dal luogo di residenza della persona disabile, deve attestare con titolo di viaggio o altra documentazione idonea il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito. I giorni di permesso possono essere anche frazionati, in modo diverso a seconda dell'ente previdenziale di riferimento: <ul style="list-style-type: none"> - l'INPS ammette il frazionamento in ore, per un massimo di 18 ore mensili. La formula per calcolare il numero di ore a cui si ha effettivamente diritto è la seguente: <p style="text-align: center;">(orario normale di lavoro settimanale/numero giorni lavorativi settimanali)x3</p> <p>(messaggio 15995 del 18/06/2007 e messaggio 16866 del 28/06/2007)</p> l'INPDAP ammette il frazionamento in ore, per un massimo di 18 ore mensili (circolare 10/7/2000, n° 34) 	

ETÀ DEL DISABILE	BENEFICIO	IN COSA CONSISTE
3 - 8 anni	prolungamento del periodo di astensione facoltativa dal lavoro (indennità riconosciuta pari al 30% della retribuzione)	Dopo il periodo di <i>astensione obbligatoria</i> spettante alla madre (5 mesi) e quello di <i>astensione facoltativa</i> spettante alla madre o al padre (10/11 mesi), è possibile <u>prolungare l'astensione facoltativa per un periodo massimo totale di 3 anni fino al compimento del 8° anno di età del bambino</u> . Il prolungamento non è concesso se il disabile è ricoverato a tempo pieno ² in istituto specializzato, salvo che in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.
	Tre giorni di permesso retribuito	<p style="text-align: center;">OPPURE</p> <p>IL GENITORE, PARENTE O AFFINE³ ha diritto a <u>3 giorni di permesso retribuito al mese</u>. I permessi non sono concessi se il disabile è ricoverato a tempo pieno² in istituto specializzato.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se il familiare non è convivente, spetta solo se il richiedente assiste secondo criteri di sistematicità ed adeguatezza il disabile; - Se il familiare che fruisce dei permessi risiede ad una distanza maggiore di 150 KM dal luogo di residenza della persona disabile, deve attestare con titolo di viaggio o altra documentazione idonea il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito. <p>I giorni di permesso possono essere anche frazionati, in modo diverso a seconda dell'ente previdenziale di riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'INPS ammette il frazionamento in ore, per un massimo di 18 ore mensili. La formula per calcolare il numero di ore a cui si ha effettivamente diritto è la seguente: <p style="text-align: center;">(orario normale di lavoro settimanale/numero giorni lavorativi settimanali)x3</p> <p style="text-align: center;">(messaggio 15995 del 18/06/2007 e messaggio 16866 del 28/06/2007)</p> <p>l'INPDAP ammette il frazionamento in ore, per un massimo di 18 ore mensili (circolare 10/7/2000, n° 34)</p>

ETÀ DEL DISABILE	BENEFICIO	IN COSA CONSISTE
8-18	Tre giorni di permesso retribuito	<p>IL GENITORE, PARENTE O AFFINE³ ha diritto a <u>3 giorni di permesso retribuito al mese</u>. I permessi non sono concessi se il disabile è ricoverato a tempo pieno² in istituto specializzato.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se il familiare non è convivente, spetta solo se il richiedente assiste secondo criteri di sistematicità ed adeguatezza il disabile; - Se il familiare che fruisce dei permessi risiede ad una distanza maggiore di 150 KM dal luogo di residenza della persona disabile, deve attestare con titolo di viaggio o altra documentazione idonea il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito. <p>I giorni di permesso possono essere anche frazionati, in modo diverso a seconda dell'ente previdenziale di riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'INPS ammette il frazionamento in ore, per un massimo di 18 ore mensili. La formula per calcolare il numero di ore a cui si ha effettivamente diritto è la seguente: <p style="text-align: center;">(orario normale di lavoro settimanale/numero giorni lavorativi settimanali)x3</p> <p>(messaggio 15995 del 18/06/2007 e messaggio 16866 del 28/06/2007)</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'INPDAP ammette il frazionamento in ore, per un massimo di 18 ore mensili (circolare 10/7/2000, n° 34)

ETÀ DEL DISABILE	BENEFICIO	IN COSA CONSISTE
Dai 18 anni in poi	Tre giorni di permesso retribuito	<p>IL CONIUGE, GENITORE, PARENTE O AFFINE³ ha diritto a <u>3 giorni di permesso retribuito al mese</u>. I permessi non sono concessi se il disabile è ricoverato a tempo pieno² in istituto specializzato.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se il familiare non è convivente, spetta solo se il richiedente assiste secondo criteri di sistematicità ed adeguatezza il disabile; - Se il familiare che fruisce dei permessi risiede ad una distanza maggiore di 150 KM dal luogo di residenza della persona disabile, deve attestare con titolo di viaggio o altra documentazione idonea il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito. <p>I giorni di permesso possono essere anche frazionati, in modo diverso a seconda dell'ente previdenziale di riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'INPS ammette il frazionamento in ore, per un massimo di 18 ore mensili. La formula per calcolare il numero di ore a cui si ha effettivamente diritto è la seguente: <p style="text-align: center;">(orario normale di lavoro settimanale/numero giorni lavorativi settimanali)x3</p> <p>(messaggio 15995 del 18/06/2007 e messaggio 16866 del 28/06/2007)</p>

		<p>- l'INPDAP ammette il frazionamento in ore, per un massimo di 18 ore mensili (circolare 10/7/2000, n° 34)</p>
--	--	--

CONGEDO RETRIBUITO DI DUE ANNI (art. 80 co. 2, L. 388/2000; aggiornato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 119/2011)

<p>Chi ne ha diritto</p>	<p>In ordine di priorità (non derogabile):</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Coniuge convivente</u>; - <u>Madre o padre</u> (anche adottivi o affidatari) in caso di mancanza⁴, decesso o in presenza di patologie invalidanti⁵ del coniuge convivente; - <u>uno dei figli conviventi</u> nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori siano mancanti⁴, deceduti o affetti da patologie invalidanti⁵; - <u>fratelli conviventi</u> nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi siano mancanti⁴, deceduti o affetti da patologie invalidanti⁵; - <u>parenti e affini di terzo grado conviventi</u> in caso di decesso, mancanza⁴ o in presenza di patologie invalidanti⁵ anche dei fratelli o sorelle.
<p>Prerequisiti per la fruizione</p>	<p>E' necessario il requisito della coabitazione (fanno eccezione i genitori che assistono i figli): convivenza + residenza anagrafica (stesso numero civico, può differire l'interno) Eccezione: il requisito della convivenza è soddisfatto quando sia attestata la <i>dimora temporanea</i> (iscrizione nello schedario della popolazione temporanea previsto dall'art. 32 del DPR n. 223/1989)</p>
<p>Caratteristiche del congedo</p>	<p>Il congedo straordinario per l'assistenza ad una persona con handicap è una forma particolare di congedo per "gravi e documentati motivi familiari" (L. 8/3/2000 n. 53 art. 4 co. 2) e "non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa", ciò significa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in favore di ogni persona con disabilità sono ammessi al massimo 2 anni di congedo; - ciascun lavoratore non può fruire di più di due anni di congedo sia esso straordinario (retribuito) che "per gravi motivi familiari" (non retribuito). <p>Può essere continuativo o frazionato; può essere usufruito in parte da un genitore e per la restante parte dall'altro. Il lavoratore ha diritto ad usufruire del congedo entro 60 giorni dalla richiesta. E' possibile cumulare nello stesso mese i tre giorni di permesso con il congedo retribuito (in giornate diverse).</p>
<p>Retribuzione</p>	<p>Il richiedente percepisce un'indennità pari all'ultima retribuzione. Tale indennità viene calcolata considerando esclusivamente le voci fisse e continuative del trattamento (sono esclusi, ad esempio, premi incentivanti). Il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa; il tetto massimo dell'indennità e del relativo accredito figurativo è rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT. Il congedo non concorre alla formazione del Trattamento di Fine Rapporto; durante la fruizione dello stesso, inoltre, non si maturano né ferie né tredicesima mensilità.</p>

¹ Il referente è unico sia per i permessi che per il congedo retribuito: non possono essere concessi i permessi ad un lavoratore se ne esiste già un altro che fruisce del congedo e viceversa. Una volta autorizzata la fruizione ad un lavoratore, nessun altro lavoratore può farne richiesta e ottenerne la concessione, finché il primo lavoratore non ne abbia cessato la fruizione.

² Per ricovero a tempo pieno si intende il ricovero per le intere ventiquattro ore (non ci si riferisce quindi ai ricoveri in regime di day hospital). Costituisce eccezione (e dà quindi accesso ai benefici):

- L'interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate (Nota del Ministero del Lavoro della salute e delle politiche sociali n. 20 del 20/02/2009 e mess. INPS 14480 del 28/05/2010);
- Il ricovero a tempo pieno di un disabile in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine (circ. INPS n. 155 3/12/2010)

³ Entro il II grado: si intendono: figli, genitori, fratelli, sorelle, nipoti (figli di figli), nonni. Parenti e affini di III grado possono fruire dei permessi solo:

- a) quando i genitori o il coniuge della persona con handicap siano deceduti o mancanti;
- b) quando i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano compiuto i 65 anni oppure siano affetti da patologie invalidanti.

⁴ Circ. INPS 155/2010 e DFP 13/2010: l'espressione "mancanti" va intesa "non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono, risultanti da documentazione dell'autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità".

⁵ Indicate dall'art. 2 comma 1, lett. D numeri 1,2 e 3 del Decreto Interministeriale n. 278 del 21 luglio 2000